

Obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - pericolo di rivendica - contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione)

Preliminare di compravendita - Esercizio del recesso ex art.1385 c.c. - Pericolo di rivendica - Sufficienza - Esclusione - Valutazione dei presupposti ex artt. 1453 e 1455 c.c. - Necessità.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 21254 del 25/07/2025 (Rv. 676008 - 01) In tema di preliminare di compravendita, l'esercizio del recesso, ai sensi dell'art.1385 c.c., non può essere giustificato dal solo pericolo di evizione, per il quale esiste il diverso rimedio disciplinato dall'art.1481 c.c., dovendo essere comunque verificati i suoi presupposti di operatività, secondo i criteri dettati dagli art.1453 e 1455 c.c., quanto ad esistenza, gravità e proporzionalità dell'inadempimento ascrivito alla controparte.